

- TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE SECONDA CIVILE - 19-09-2022²
- EST. DOTT. CIFARELLI - MANDATO - INCASSO SOMME -
- CORRESPONSIONE AL MANDANTE DI MINORI SOMME -
- COMPENSAZIONE CON CREDITI PROFESSIONALI - CRITERI -



TRIBUNALE DI MODENA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele Cifarelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n° 4698/2017 al Ruolo Generale e. vertente

tra

_____ (avv. Edoardo Volino)

-ATTORE-

e

! (in proprio, congiuntamente all'avv. Paolo Lecce)

-CONVENUTO-

(avv. Fabrizio Fiorini ed Annalisa Bova)

-TERZO CHIAMATO-

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

“piaccia all’On.le Tribunale adito, previo rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato

i) accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, il grave inadempimento dell’Avv.

....., agli obblighi derivanti a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1710 e ss. cod. civ., dal

mandato conferitogli dall’esponente e per l’effetto, dichiarare valida ed efficace la revoca dello stesso disposta in una alla procura con la scrittura privata autenticata per

e/o dichiararlo comunque risolto per giusta causa;

ii) accertare e dichiarare che la sig.ra , per i titoli e la causali indicate in narrativa, è creditrice dell’Avv. per l’importo di (almeno) € 129.415,00 o per

quello diverso, maggiore o minore che risulterà accertato ad esito dell’istruttoria e, per l’effetto,

iii) condannare l’Avv. a restituire in favore della sig.ra l’importo

di cui al precedente punto ii) nella misura in cui come risulterà accertato, oltre al risarcimento dei danni patiti per effetto del predetto inadempimento, come risulteranno provati in corso di causa.

Vinte le spese ed i compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.

In relazione alle domande formulate dall’avv. la esponente conclude:

rigettarsi le avverse domande e/o eccezioni riconvenzionali perché inammissibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto”

E? poi riproposta la prova orale non ammessa.

“conclude affinché l’Ecc.mo Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, Voglia:

In via principale, dichiarare la improponibilità della domanda di cui al capo i) delle conclusioni della citazione, sempre in via principale, e previo accertamento del credito opposto dall’avv.

..... in compensazione, rigettare la domanda attrice, di cui ai successivi capi ii) e iii), perché infondata per i motivi di fatto, documentalmente provati, e di diritto, ampiamente dedotti nella comparsa di risposta e negli scritti difensivi. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, si chiede accertarsi e dichiararsi che il chiamato in causa, sig. è tenuto a manlevare l’avv. da ogni pretesa

attore condannando lo stesso a rifondere alla sig.ra quanto risulterà eventualmente per differenza alla stessa dovuto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa..”

“Voglia l’On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa

-dichiarare che il sig. non è tenuto alla restituzione di alcuna somma nei confronti dell’odierna attrice, poiché nn detiene alcun debito nei confronti della stessa;

-accertare che unico debitore è il convenuto, avv., inadempiente nell’esecuzione della procura conferitagli, per violazione degli obblighi sul mandato ex art.1710 ss cc

E, di conseguenza,

-condannare lo stesso al pagamento della somma vantata dall’attrice, oltre al risarcimento dei danni patiti per effetto del predetto, grave, inadempimento”

, premesso:

-di aver unitamente al fratello conferito all’avv. mandato (tra l’altro) per l’incasso delle somme ad essi dovute -anche quali eredi della madre - a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di sinistro stradale in cui era deceduto il padre

....., in forza della sentenza n°10846/11 del Tribunale di Napoli;

-che Generali spa, in adempimento della condanna, aveva corrisposto al mandatario nel novembre-dicembre 2011 complessivi €.501.000;

-che a fronte del proprio diritto alla percezione del 50%, pari ad €.250.500, l’avv., incassato l’intero credito, le aveva corrisposto in più riprese la minor somma di €.121.085;

ha agito nei confronti di (per ottenere il pagamento del proprio residuo credito, pari ad €.129.415, oltre al ristoro dei danni correlati all’altrui inadempimento.

, allegando di:

-aver corrisposto all’attrice l’ importo complessivo di €.130.000;

-aver direttamente od indirettamente corrisposto a l’importo complessivo di €.189.219,50;

-aver diritto, per l’attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale, sia in ambito civile che in ambito penale, prestata in favore dell’attrice e dei suoi congiunti in relazione alla vicenda de qua, ad un

compenso, comprensivo di spese esenti ed oneri fiscali, pari a complessivi €.157.250, salvo ulteriori esborsi, come da parcelle a suo tempo inviate ai clienti;

ha chiesto l'integrale rigetto della domanda, ed ha -previa autorizzazione del giudice- esteso il contraddittorio a _____, per esserne in subordine manlevato fino a concorrenza delle somme da questi ricevute in esubero.

_____ costituito, ha negato di dovere alcunché.

Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.

Depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc e ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa è stata assegnata allo scrivente che, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, in data 1 luglio 2021 ha trattenuto la causa in decisione in funzione di giudice unico.

OSSERVA

1) Il convenuto oppone il proprio credito professionale in via di eccezione, al solo fine di ottenere il rigetto dell'altrui domanda. In tal caso, competenza e rito restano funzionali alla domanda, che è stata correttamente proposta dinanzi a giudice competente, con il rito contenzioso ordinario.

2) E' pacifico che l'avv. _____ abbia ricevuto nel novembre e dicembre 2011 da Generali spa: -per conto di _____ e _____ il complessivo importo di €.501.000;

-in proprio, quale procuratore antistatario dei predetti nel giudizio definito con la sentenza n°10846/11 del Tribunale di Napoli, €.12.150,71.

2.2) L'attrice assume di aver ricevuto dall'avv. _____ in più riprese la complessiva minor somma di €.121.085. Il convenuto ha invece allegato di averle corrisposto ulteriori €.8.915.

Tale ultima circostanza, ex adverso contestata, è rimasta indimostrata.

2.3) L'importo incassato dall'avv. _____ per conto dei fratelli _____ risulta di spettanza di costoro al 50% ciascuno, quali destinatari di pari risarcimento iure proprio ed eredi in quota paritaria dei propri genitori.

Fra creditori, la solidarietà non si presume.

Nel mandato all'incasso, la solidarietà non risulta pattuita.

In atti, non risulta che _____ abbia mai autorizzato l'avv. _____ ad utilizzare le somme incassate per suo conto in favore del fratello _____.

Ne consegue che i pagamenti eseguiti dall'avv. _____ in favore o per conto di _____ non possono già in astratto avere alcun effetto liberatorio nei confronti dell'attrice (art.1292 cc).

2.4) Deve pertanto ritenersi accertato che il credito vantato dall'attrice nei confronti del convenuto era in origine pari ad €.250.500, ed è rimasto insoddisfatto per €.129.415.

3) In relazione alla compensazione con i propri controcrediti professionali sollevata dal convenuto, occorre in primo luogo evidenziare che questi e l'attrice sono intercorsi plurimi rapporti professionali, avendo l'avv. _____ assistito la predetta -unitamente al fratello e, inizialmente, alla madre- in fase stragiudiziale ed in sede penale e civile.

Più precisamente, risulta che:

a) Con atto di nomina e conferimento di procura speciale in data 3 maggio 2007, l'attrice, unitamente al fratello _____ ed alla madre _____, hanno incaricato l'avv. _____ unitamente all'avv. _____, di svolgere attività investigative nell'ambito del procedimento penale aperto in danno della persona che aveva causato il decesso del proprio congiunto _____ - procedimento poi definito con pena patteggiata con sentenza penale del Tribunale di Napoli n°1805/08;

b) con procura speciale irrevocabile in data 10 novembre 2011, i due fratelli -anche quali eredi della madre, nel frattempo deceduta- hanno ratificato l'attività già svolta dall'avv. _____ per loro conto nel procedimento civile di danno nel frattempo instaurato -ed a detta epoca già definito con la sentenza n°10846/11 del 13 ottobre 2011-, confermandogli il mandato anche per ogni fase ulteriore, compreso l'incasso del credito oggetto di condanna in detta sentenza. In tale atto è specificato che l'incarico prevedeva la nomina di consulenti e sostituti, nonché l'anticipazione di ogni altra spesa da parte dell'avv. _____, quale procuratore antistatario.

E' ivi, infine, specificato che trattasi di mandato irrevocabile conferito anche nell'interesse del mandatario.

In ulteriore adempimento dell'incarico, l'avv. _____ ha poi proposto appello avverso la sentenza n°10846/11 ed assistito i fratelli in tale processo fino alla revoca, ricevuta nell'ottobre 2016.

c) l'avv. _____ risulta, poi, aver difeso l'attrice ed il fratello nel procedimento penale in cui gli stessi erano imputati di minacce e tentato omicidio nei confronti del responsabile del decesso del proprio padre, nonché svolto per loro conto ulteriore attività in fase esecutiva civile.

3.1) Ciò premesso, occorre innanzitutto chiedersi se sia consentito ad un legale incaricato di riscuotere un credito, di non adempiere esattamente all'obbligo di restituzione al mandante della somma riscossa (obbligo connaturale a detto mandato, che "*non sorge al momento del conferimento*

del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito": Cass. n°6060 del 2022) per l'esistenza (e fino a concorrenza) di un proprio controcredito professionale.

Orbene, nella specie non risulta (neppure allegato) che le parti avessero determinato detto compenso all'atto dell'incarico, o successivamente.

Trattasi, pertanto, di compenso per definizione illiquido, ed in quanto tale inadatto a determinare gli effetti della compensazione legale previsti dall'art.1.243 co.1° cc.

Ne consegue che la condotta inadempiente del legale mandatario può trovare legittimità soltanto nei limiti fissati dall'art.1460 cc, e quindi soltanto ove l'omissione risulti giustificata dal prioritario ed altrui prevalente inadempimento alla prestazione corrispettiva.

Ciò, però, comporta che per tale via non risultino contrapponibili controcrediti derivanti da altri rapporti, e pertanto non in relazione sinallagmatica con la prestazione dovuta dal legale quale mandatario.

E' il caso di ogni compenso rivendicato dall'avv. _____ per le attività svolte al di fuori del processo civile di danno, che non possono negoziabilmente correlarsi al mandato all'incasso: come si è visto, le parti hanno intrapreso più relazioni professionali, in forza di distinti mandati, e non è dunque possibile considerare il rapporto come unico.

Il compenso relativo a tale processo, invece, costituisce prestazione nascente dal medesimo mandato, che -nella porzione già dovuta- ben può essere dal legale opposto al cliente quale ragione di temporaneo esonero dal riversamento dell'incasso.

Il credito rivendicato per detta attività (per il primo grado e per il secondo, fino alla revoca) è pari ad €80.763,20, e quindi non giustifica completamente il mancato riversamento, che resta privo di causa legittima per più di €48.000.

Anche limitato a detto segmento, trattasi di un inadempimento costituente senz'altro giusta causa di revoca del mandato, pur se stipulato anche nell'interesse del mandatario, ex art.1723 co.2° cc.

3.2) Può convenirsi con il convenuto sul fatto che per un certo periodo le somme siano rimaste in sua custodia per volontà dei clienti. Risulta però, per sua stessa ammissione, che l'attrice (unitamente al fratello) gli ha inoltrato richiesta di pagamento "*di tutta la somma liquidata dalla spa Generali, pari a € 501.000,00, per il tramite di altro avvocato in data 05/12/2015*"; ma -come detto- non l'ha interamente ottenuto.

Si conferma, pertanto, quanto osservato al precedente punto.

3.3) In definitiva, la domanda dell'attrice è proponibile e va decisa nel merito.

4) Nel merito, i crediti professionali del convenuto risultano tutti contrapposibili in via di compensazione giudiziale, trattandosi di crediti di pronta e facile liquidazione. La contrapposizione riguarda l'intero credito, stante la naturale solidarietà passiva dei clienti debitori.

Come detto, in relazione all'attività svolta dall'avv. [redacted] per conto (anche) dell'attrice, non risulta pattuito alcun compenso.

Ne consegue che la sua determinazione va operata in questa sede giudiziale, avuto riguardo alle regole legali tempo per tempo applicabili, e quindi:

-alle tariffe professionali inderogabili previste, da ultimo, nel DM n°127/04, per l'attività conclusa prima della loro abrogazione, disposta dall'art.9 del DL n°1/12, convertito nella legge n°27/12;

-ai parametri disciplinati dal DM 10 marzo 2014 ed alle relative tabelle, cui occorre riferirsi in ogni caso di mancata determinazione consensuale del compenso (art.1).

Il compenso va poi integrato dal rimborso delle spese effettivamente anticipate per conto dei clienti.

Si procede partitamente come segue, avuto riguardo alle richieste del convenuto, nell'ordine in cui risultano esposte nel progetto di parcella in atti.

4.1) Compenso e spese relative al processo civile definito dalla sentenza n°10846/11 del Tribunale di Napoli.

Trattasi di compenso relativo ad attività conclusa in regime di tariffe inderogabili.

L'importo esposto in parcella appare correttamente determinato, quanto a valore della causa ed importo fisso unitario di diritti ed onorari.

Lo svolgimento dell'attività che giustifica la richiesta, analiticamente indicato nel progetto di parcella, non è stato ex adverso specificamente contestato.

Le spese risultano tutte documentate.

L'indicazione del credito in complessivi €.50.872,25 è quindi corretta.

Risulta però che per tale attività l'avv. [redacted] ha direttamente ricevuto da Generali -quale procuratore antistatario, beneficiario diretto della condanna alla spese contenuta nella suddetta sentenza- l'importo di €.12.150,71.

Per tale causale il credito residuo è pertanto pari, in linea capitale, ad €.**38.721,54**.

4.2) Compenso e spese relative al processo civile d'appello della sentenza n°10846/11 del Tribunale di Napoli.

L'attività, iniziata con la proposizione del gravame, si è conclusa per effetto della revoca del mandato, risalente ad ottobre 2016; ed a detta epoca risulta documentata l'ultima attività processuale (deposito note).

La liquidazione va pertanto disposta secondo il sistema riformato (vedi Cass. Sez. Unite, sent. n°17406 del 2012) e, quindi, in base al DM 10 marzo 2014, già vigente nel 2016.

Il convenuto chiede, per ciascuna delle tre fasi effettivamente svolte, il compenso medio maggiorato dell'80%.

Tale aumento può essere giudizialmente riconosciuto "*in applicazione dei parametri generali*" elencati nell'art.4 co.1° DM cit.

In tal caso, l'art.115 cpc non opera, trattandosi di valutazione direttamente affidata al giudice incaricato della liquidazione.

Gli atti qui prodotti (appello e note) consentono di valutare i vari parametri, e rendono opportuno l'aumento, che però si contiene nel 50%.

Il compenso risultante -pari ad €13.162,50- va poi aumentato del 20% ex art. 4 co.2° DM cit. e risulta pari ad €15.795.

Determinati gli accessori (spese generali: €2.369,25; cassa avvocati €726,57; IVA €4.155,98; spese esenti €792,01) il credito per tale causale è dunque pari in linea capitale, ad € **23.838,81**.

4.3) Compenso e spese relative all'attività investigativa preventiva oggetto del mandato in data 3 maggio 2007

Trattasi di incontestata attività conclusa non oltre il 2008, e quindi soggetta alla tabella del DM 127/04, in cui le investigazioni difensive risultano tariffate al punto 3) della tabella C-Penale.

In base ad esse, si liquida il compenso in €8.000, pari -calcolati gli accessori- ad €11.672,96; oltre all'incontestato rimborso spese di €2.600, per complessivi € **14.272,96**.

4.4) Compenso e spese relative al procedimento penale RG 21743/07

Premesso che l'attività investigativa preventiva oggetto del mandato in data 3 maggio 2007 riguardava proprio tale procedimento, a carico del responsabile del decesso di _____, poi definito con pena patteggiata con sentenza penale del Tribunale di Napoli n°1805/08; risulta in più documentata, e riferibile al convenuto, la successiva costituzione di parte civile dell'attrice e dei suoi congiunti dinanzi al GUP.

Applicata anche in tal caso la Tabella C del DM 127/04, l'onorario si determina in € **5.000**, già comprensivo di accessori ed oneri fiscali

4.5) Compenso relativo a gestione contenzioso con società finanziarie

Il fatto che l'attrice fosse debitrice di finanziarie è dedotto a motivo del rilascio del mandato all'incasso di cui si è detto. Già in chiave assertiva, non risulta allegata alcuna attività in tal senso svolta in favore dell'attrice, che non riguardi la gestione della fase esecutiva, di cui al punto seguente. Nessun compenso per tale causale può pertanto essere riconosciuto.

4.6) Compenso relativo a gestione fase esecutiva-Asta Modena

Dalla documentazione prodotta risulta innegabile che l'avv. _____ abbia informalmente assistito l'attrice, in relazione ad esecuzione immobiliare personale derivata da precetto bancario (vedi

corrispondenza mail prodotta). Per quanto riguarda, invece, le vicende dell'esecuzione in danno di [redacted] e del riacquisto con prestanome del suo immobile, la circostanza che l'attrice chiedesse informazioni in proposito non è sufficiente per ritenere il suo coinvolgimento sul piano dell'incarico professionale, che certo non può derivarsi dai mandati a suo tempo rilasciati unitariamente dai germani.

Per l'attività riconosciuta, risulta liquidabile un compenso di €**5.000**, già comprensivo di accessori ed oneri fiscali.

4.7) Compenso relativo a gestione somme

Si tratta del compenso relativo all'attività svolta in esecuzione del mandato all'incasso, poi revocato.

Poiché *“in rapporto alla esecuzione del mandato già avutasi spetta al mandatario il corrispettivo”* (Cass. n°5622 del 1994, ancora attuale), per la parte effettivamente svolta, in base ai parametri di cui all'art.25 delle tabelle allegate al DM cit., può riconoscersi un compenso di €**5.000**, già comprensivo di accessori ed oneri fiscali.

4.8) Compenso relativo al procedimento penale RG 421/09

Risulta che l'avv. [redacted] ha partecipato a detto processo quale difensore dell'attrice, imputata in concorso con il fratello per minacce e tentato omicidio nei confronti del responsabile del decesso del proprio padre.

Il compenso di €**4.000** può essere interamente riconosciuto.

4.9) Pertanto, il complessivo credito che il convenuto può contrapporre all'attrice in compensazione è pari ad €**95.833,31** (€38.721,54 + € 23.838,81 + €14.272,96 + €5.000 + €5.000 + €5.000 + €4.000).

5) In definitiva, operata la compensazione fra il credito dell'attrice, pari ad €129.415, ed il controcredito del convenuto, pari ad €95.833,31, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di €**33.581,69**, oltre interessi legali dall'epoca di riconosciuta messa in mora (12 dicembre 2015) al soddisfo.

6) La domanda di risarcimento danni, proposta dall'attrice, non può trovare accoglimento, poiché neppure l'eventuale esito favorevole della prova orale richiesta (per questo esclusa) sarebbe in grado di dimostrare che un danno v'è stato, ed è derivato dall'altrui condotta omissiva.

7) La domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato [redacted] non merita accoglimento.

Anche per costui, infatti, l'originario credito era pari ad €.250.500.

L'avv. ha allegato di avergli corrisposto, direttamente od indirettamente, l'importo complessivo di €.189.219,50.

Non v'è dunque stato, in favore di , alcun versamento in esubero rispetto a quanto di sua spettanza, che possa giustificare una condanna a manleva per quanto oggetto di condanna del convenuto nei confronti dell'attrice.

8) Valutata la complessiva soccombenza, si condanna il convenuto al rimborso:

-di metà delle spese sopportate dall'attrice per il giudizio -con compensazione di quelle residue.

Detta quota si liquida in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 10 marzo 2014 in relazione al valore della domanda, ricompreso nella forbice fra €.52.000,01 ed €.260.000;

-integrale delle spese sopportate dal terzo per il giudizio, che si liquidano in dispositivo, con applicazione dei medesimi valori medi per le sole fasi introduttiva e di studio -non avendo il terzo attivamente partecipato alle fasi successive.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa

1) accertato che il credito vantato in linea capitale all'attualità da nei confronti di è pari ad €.129.415, e che il credito vantato in linea capitale all'attualità da nei confronti di è pari ad €.95.833,31;

disposta la loro compensazione, fine a concorrenza del minor credito;

CONDANNA al pagamento, in favore di , dell'importo complessivo di €.33.581,69, oltre interessi legali dal 12 dicembre 2015 al soddisfo.

2) CONDANNA al rimborso di metà delle spese sostenute da) per il presente giudizio; quota che liquida in complessivi €.280 per spese ed € 5.365 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.

DICHIARA le spese residue fra dette parti compensate.

3) CONDANNA il predetto al rimborso delle spese sostenute dal terzo per il presente giudizio, che liquida in complessivi €. 3.980 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.

Modena, 19 settembre 2022

IL GIUDICE ESTENSORE

-Michele Cifarelli-